Allegato "C" al repertorio n.30749 e raccolta n.16145

#### ASSOCIAZIONE

# TOSCANA COSTITUTORI VINICOLI

(TOS.CO.VIT.)

#### STATUTO

# ART.1) COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

E'costituita in forma di Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TOSCANA COSTITUTORI VITICOLI" in forma abbreviata "TOS.CO.VIT.".

A seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione integra la propria denominazione con "Ente del Terzo Settore" o "ETS".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs  $\rm n.117/2017$ .

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede presso il Centro di Ricerche Agro-Ambientali "E.Avanzi" dell'Università di Pisa, via Vecchia di Marina 6, S. Piero a Grado (Pisa).

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato, ed in ogni caso, finchè non sarà decretato lo scioglimento da parte dell'Assemblea o finchè non ricorreranno gli estremi per lo scioglimento ex lege.

# ART.2) SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ed in particolare di quelle indicate dalle lettere e), f) ed h) del primo comma dell'articolo 5 del D.Lgs n.117/2017.

In particolare L'Associazione si prefigge:

- di organizzare la premoltiplicazione e la distribuzione del materiale di moltiplicazione della vite della categoria "base" selezionato in Toscana; queste attività sono gestite dal Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana realizzato presso il Centro di Ricerche Agro-Ambientali "E. Avanzi" dell'Università di Pisa;
- di promuovere le attività che favoriscano la conoscenza delle caratteristiche dei materiali moltiplicati e la diffusione di materiale di impianto migliorativo per la viticoltura toscana;
- di assicurare l'osservanza degli obblighi di legge previsti in merito alla conservazione dei materiali conferiti;
- di svolgere l'attività di costitutore viticolo, ovvero:

- -- l'attività di miglioramento genetico e sanitario della vite, nel rispetto dei protocolli ufficiali di selezione clonale e che abbiano ottenuto il riconoscimento ufficiale delle loro selezioni (omologazione), provvedendo inoltre, sotto la propria responsabilità, alla conservazione della fonte primaria e alla selezione di mantenimento;
- -- attività di "Screen-house" di vite: attività atta a mantenere in isolamento dall'esterno la "fonte primaria" dei cloni omologati, ciascuno generalmente presente con 2-3 piante in vaso. La finalità della "screen-house" consiste nel mantenere i cloni al riparo da rischi di reinfezioni virali che è una delle responsabilità del costitutore.

#### ART.3) ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 2 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs n.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART.4) ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione i costitutori o i co-costitutori di cloni di vite la cui selezione sia stata operata in Toscana e che conferiscano detto materiale a "TOS.CO.VIT."

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Tutti gli associati sono tenuti a versare ogni anno la quota associativa, a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

- I soci fondatori dell'Associazione sono solo ed esclusivamente i seguenti:
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,

Ambientali e Forestali, Università degli Studi di Firenze;

- Centro di Ricerche Agro-Ambientali "Enrico Avanzi";
- Regione Toscana, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari;
- Consorzio Vino Chianti;
- Consorzio Vino Chianti Classico;

Consorzio Vino Nobile di Montepulciano.

# ART.5) ENTRATE, PATRIMONIO E RISULTATI DI GESTIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi e dalle quote versate degli associati, ivi compresi eventuali contributi integrativi, determinati e approvati dall'Assemblea;
- da eventuali erogazioni da parte di Enti pubblici e privati;
- da donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- dal ricavo dell'esercizio delle eventuali attività commerciali sussidiariamente svolte a favore del comparto vivaistico-viticolo nei limiti previsti dal precedente articolo 3;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le quote associative vengono stabilite di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei soci; dette quote non sono restituibili e non possono essere cedute a terzi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

# ART.6) ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore tecnico-scientifico;
- il Consiglio direttivo;
- la Segreteria esecutiva;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea ritenga opportuna la sua nomina;
- il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge;
  Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono a titolo gratuito.

#### ART.7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo assembleare che riunisce tutti i soggetti che fanno parte dell'Associazione.

L'Assemblea ha le sequenti attribuzioni:

- stabilisce le direttive generali di azione dell'Associazione;
- svolge ogni opportuna azione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- valuta l'attività svolta dal Nucleo di premoltiplicazione e può, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare sulla sospensione della distribuzione del materiale;
- nomina e revoca il Presidente ed il Vice-presidente dell'Associazione che, al fine di garantire la massima partecipazione, devono essere uno rappresentante di un associato pubblico/istituzionale e uno rappresentante di un associato privato;
- delibera sul numero, nomina e revoca dei soli componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- ratifica la nomina dei rappresentanti dei soci fondatori quali membri permanenti;
- nomina, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno, i componenti dell'Organo di Controllo e provvede alla loro revoca;
- quando previsto, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera in merito all'applicazione di royalties sui materiali premoltiplicati;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulle quote associative o contributive ordinarie e straordinarie annuali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle convocazioni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta esplicita richiesta da parte di almeno un terzo degli

Associati.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea stessa, precisando sede, giorno ed ora della convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si ritiene valida e atta a deliberare, quando viene raggiunta la maggioranza semplice dei suoi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.

Ciascun componente dell'Assemblea potrà essere portatore di non più di una delega.

Non può essere conferita delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale o ad un dipendente.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Il Presidente nell'ambito dell'Assemblea relaziona sull'attività svolta, presenta il bilancio consuntivo, propone il programma di attività per l'anno successivo, presenta il bilancio preventivo.

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che l'Assemblea deliberi l'adozione di un metodo diverso.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto. Si applica l'articolo 2373 c.c., in quanto compatibile.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

#### ART.8) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi anche in giudizio spetta al Presidente nell'ambito dei poteri conferiti dal presente Statuto.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

# ART.9) IL PRESIDENTE

- Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra gli associati, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
- Il Presidente convoca, presiede e coordina l'Assemblea ed il

Consiglio direttivo; partecipa personalmente o attraverso un proprio delegato ai lavori della Segreteria esecutiva.

Propone al Consiglio Direttivo l'elezione di un Direttore tecnico-scientifico dell' Associazione.

# ART.10) IL VICE PRESIDENTE

- Il Vice Presidente è eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea tra gli associati e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e può sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
- Il Vice-Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

#### ART.11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' l'organo di coordinamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente coadiuvato dal Vicepresidente.

Fanno parte del Consiglio Direttivo come membri permanenti i rappresentanti dei soci fondatori di cui all'art. 4 nonché come membri elettivi da due a quattro membri eletti dall'Assemblea tra gli associati non fondatori come previsto dall'Art.7.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Per deliberare validamente il Consiglio direttivo dovrà riunire almeno la maggioranza semplice dei suoi Membri.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente salvo che il Consiglio deliberi l'adozione di un metodo diverso.

- Il Consiglio direttivo:
- attua i deliberati dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'articolo 14 D.Lgs n.117/2017, da sottoporre alla definitiva approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- nomina, su proposta non vincolante del Presidente, il Direttore tecnico-scientifico dell'Associazione;
- nomina eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi o per la realizzazione di determinate iniziative ricorrendo, anche, se necessario, a consulenti esterni al Consiglio direttivo;
- stabilisce il valore dei materiali destinati ai vivaisti stabilito in base alla convenzione tra Ministero competente, Nuclei ed Associazioni vivaistiche;
- fornisce, a supporto della Segreteria esecutiva, le direttive tecnico-scientifiche per l'ottimizzazione della funzionalità del Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana, nonché coordina tutte le iniziative istituzionali dell'Associazione;
- programma e verifica l'espletamento dei controlli

genetico-sanitari da effettuarsi sui materiali presenti presso il Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana sulla base delle disposizioni normative vigenti;

- istruisce per l'Assemblea proposte in merito all'istituzione di royalties sui materiali premoltiplicati;
- delibera in merito all'ammissione dei nuovi Associati. L'ammissione stessa è vincolata alla espressa volontà dell'aspirante Associato di conferire in esclusiva al Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana uno o più cloni che abbiano ottenuto l'omologazione da non più di 36 (trentasei) mesi. Il Consiglio direttivo può derogare a questo limite temporale, se i materiali afferenti siano dotati di un adeguato certificato sanitario rilasciato non prima di 6 (sei) mesi dal conferimento;
- delibera sul recesso degli associati in caso di dimissioni;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli Associati nei casi previsti dallo Statuto;

#### ART.12) IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

- Il Direttore tecnico-scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta non vincolante del Presidente.
- Il Direttore tecnico scientifico è individuato preferibilmente nell'ambito delle strutture degli Associati TOS.CO.VIT..

Coordina l'attività della Segreteria Esecutiva e informa periodicamente il Presidente sull'attività svolta.

Esplica, senza diritto di voto, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Svolge le funzioni assegnate a titolo gratuito: sono riconosciuti eventuali rimborsi spese per le attività previste dal presente Statuto.

# ART.13) LA SEGRETERIA ESECUTIVA

E' l'Organo che sovrintende alla gestione tecnica del Nucleo di Premoltiplicazione viticola in coerenza con le indicazioni del Consiglio Direttivo.

costituita da un rappresentante del Interdipartimentale "E. Avanzi" dell'Università di Pisa, da rappresentante dei vivaisti del Consorzio Vivaisti dell'Associazione Toscani, dal Presidente dal vice-Presidente quale suo delegato е dal Direttore tecnico-scientifico che ne coordina l'attività.

I rappresentanti del Centro "E.Avanzi" e del Consorzio Vivaisti Toscani durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

La Segreteria esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

- ha la responsabilità della gestione degli impianti destinati alla premoltiplicazione e il coordinamento di tutte le fasi della premoltiplicazione dei materiali conferiti al Nucleo, anche avvalendosi di indicazioni tecnico-scientifiche del Consiglio direttivo;

- può instaurare, per quanto necessario al funzionamento ed al potenziamento del Nucleo di Premoltiplicazione viticola, rapporti di collaborazione tecnica con realtà produttive operanti nel settore del vivaismo viticolo. Tale collaborazione sarà individuata, preferibilmente, in ambito regionale previo accertamento della disponibilità da parte del Consorzio Vivaisti Toscani;
- raccoglie le richieste di materiale premoltiplicato avanzate dai vivaisti o da altri Nuclei di Premoltiplicazione;
- procede alla assegnazione ed alla distribuzione del materiale di base secondo le indicazioni fornite dal Consiglio direttivo;
- attua il diritto di assegnazione temporanea in esclusiva del materiale ai suoi Costitutori o co-costitutori che ne abbiano fatto formale richiesta;
- effettua le denunce di produzione al servizio controllo vivai;
- rilascia per ogni cessione di materiale, a qualsiasi titolo questo avvenga, una dichiarazione di autenticità utilizzabile anche ai fini della richiesta di controllo e certificazione di cui al DPR n.1164/69 e successive modificazioni e integrazioni.

# ART.14) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo composto da tre membri, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art.2397 c.c..

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

l'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee quida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti e del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### ART.15) RECESSO

Ciascun Associato potrà recedere dall'Associazione ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24 c.c., in tal caso il Recedente non può chiedere in restituzione gli eventuali contributi versati, né avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata nella lettera quale termine per l'esercizio del diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere inoltre elencati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il materiale clonale di cui si intende privare TOS.CO.VIT. della disponibilità.

In conseguenza ad una delibera di recessione del costitutore di un clone o dei diversi co-costitutori il materiale conferito a TOC.CO.VIT. rimane nella disponibilità esclusiva dell'Associazione per una campagna vivaistica (campagna vivaistica 1° novembre - 31 ottobre). Le royalties spettanti al socio che recede dall'Associazione affluiscono, per la campagna vivaistica successiva al recesso, in uno specifico fondo finalizzato a coprire le spese di conservazione sostenute dall'Associazione per detto materiale.

# ART.16) ESCLUSIONE

Un Associato viene escluso con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, quando si verifichi che tutto il suo materiale clonale:

- sia cancellato dal Registro Nazionale delle varietà di Vite;
- venga conferito ad altro Nucleo.

Inoltre l'esclusione potrà aver luogo qualora l'Associato non si attenga al presente Statuto o compia attività lesive del buon nome e dell'immagine dell'Associazione.

In conseguenza della delibera di esclusione del socio le royalties non ancora corrisposte alla data della delibera rimangono nella disponibilità esclusiva dell'Associazione.

# ART.17) ADESIONE AD ALTRI NUCLEI

Ciascun Associato potrà aderire ad altri Nuclei di premoltiplicazione materiale viticolo operanti sul territorio nazionale esclusivamente con materiali diversi da quelli messi a disposizione del Nucleo di premoltiplicazione viticola della Toscana.

#### ART.18) MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Lo Statuto potrà essere modificato ogni qualvolta se ne ravveda la necessità allo scopo di perfezionare lo strumento statutario per meglio corrispondere alle finalità associative e ai mutamenti delle condizioni oggettive che si dovessero verificare nel corso della vita associativa.

Per le modifiche statutarie deve essere ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea; per le deliberazioni concernenti scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### ART.19) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale unico nazionale del Terzo settore Registro all'art.45, comma 1 del d.Lgs. n.117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio il liquidatore provvederà a devolverlo residuo, Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del D.Lqs. n.117/2017.

#### ART.20) BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

### ART.21) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, se istituiti.
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 30 (trenta) giorni.

#### ART.22) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to - Roberto BANDINELLI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

| Io sottoscritto dottor Massimo Cariello, notaio in Pisa, i-     |  |
|---|--|
| scritto presso il collegio notarile del distretto di Pisa,      |  |
| certifico che la presente è copia su supporto informatico       |  |
| conforme all'originale, formato in origine su supporto carta-   |  |
| ceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito della    |  |
| mia raccolta.   |  |
| La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone     |  |
| di un unico documento informatico, per complessive numero di-   |  |
| ciannove pagine.  |  |
| Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte      |  |
| di me notaio, ai sensi dell'art.68 ter della legge 16 febbra-   |  |
| <br>io 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo |  |
| 2005, n. 82, per uso consentito dalla legge.                    |  |
| Pisa, alla data di apposizione della firma digitale             |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |